

zioni di incertezza che potrebbero seriamente pregiudicare l'operatività degli enti e dei soggetti coinvolti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FILIPPO CAVAZZUTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI. Debbo dare atto al relatore Chiamparino della sua onestà, perché egli ha ricordato il lungo iter del disegno di legge che per il suo articolo 1 è ormai datato (uso un termine utilizzato dallo stesso Chiamparino).

Bisogna ricordare che al Senato, in prima lettura, ha impiegato quasi sei mesi per essere varato (dal febbraio al luglio 1997), mentre alla Camera, in seconda lettura, è stato discusso in Commissione bilancio tra il 24 ed 30 luglio 1997: l'iter si è poi concluso con la presentazione e l'esame degli emendamenti il 19 novembre dello scorso anno.

Nel frattempo (quasi un anno ad oggi) è successo di tutto. Gli effetti del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598, che erano considerati dal Governo particolarmente disastrosi — quel decreto, come ricordiamo, era decaduto alla Camera per mancata conversione nei termini e da esso il presente decreto-legge in sostanza deriva — si sono ormai ampiamente prodotti senza danni per la privatizzazione delle ex telecomunicazioni dell'IRI. Ciò è avvenuto per una serie di motivi che esaminerò.

Uno: vi è stata la pronuncia di parere del Consiglio di Stato, che ha ribadito la tesi del Governo sulla continuità della concessione telefonica anche nel passaggio da Telecom a STET, nonostante tale concessione fosse in capo alla società da incorporare e non direttamente in capo all'incorporante.

Due: è stata effettuata, quindi, la fusione per incorporazione di Telecom in STET, nonostante i mercati finanziari avessero preferito l'inverso.

Tre: è stato realizzato, poi, il contestuale cambio di denominazione della STET in Telecom Italia.

Quattro: si è portata così a termine una privatizzazione risultata, in definitiva — il diavolo fa le pentole ma non i coperchi —, difficile per la nuova Telecom Italia, il che è emerso chiaramente quando si è potuta constatare la complessità di formare per il suo controllo un nucleo stabile di azionisti. Ricordo che al termine dell'operazione si ha la seguente ripartizione: 1,5 milioni di piccoli azionisti titolari, complessivamente, dell'85,47 per cento del capitale; un nucleo stabile, sindacato di fatto anche se non di diritto, di nove soci italiani per un totale di 6,16 per cento del capitale e con l'avvocato Agnelli, cioè IFIL, in possesso dello 0,6-1 per cento circa, esprime il presidente Rossignolo, il quale, tra parentesi, ha cambiato tutto il vertice, sostanzialmente rovesciando un accordo precedente con l'AT&T e naturalmente spingendo quest'ultima ad andarsene, cosa che ha consentito al Tesoro di tornare ad essere l'azionista di riferimento (alla faccia delle privatizzazioni); una minoranza organizzata, rappresentata da tre consiglieri (come dicevo, il gruppo di riferimento ha cinque consiglieri: il presidente più quattro), di nove fondi comuni di investimento con il 3,20 per cento complessivo del capitale; infine il Tesoro ed il Ministero delle comunicazioni con un totale di 5,17 per cento e quattro consiglieri (di tale quota l'1,20 per cento è stato promesso all'Unisource, ma non ancora rilevata, nonostante questa abbia già un consigliere, ed un altro 20 per cento ripreso dal Tesoro a seguito dell'uscita di AT&T, con il suo consigliere, dall'azionariato). Dunque, come ho detto, oggi il Tesoro è l'azionista più importante e, sostanzialmente, nel documento di programmazione economico-finanziaria può imporre alla Telecom di fare determinati investimenti nel Mezzogiorno, esattamente come avveniva all'epoca del Ministero delle partecipazioni statali di infausta memoria.

Cinque: è stata, peraltro, incassata dal Tesoro, a seguito della privatizzazione,

una forte cifra di risorse finanziarie, comprensiva delle plusvalenze che sarebbero destinate all'IRI, in quanto si è ottenuto a consuntivo un valore superiore a quello erogato all'IRI medesimo, quando il Tesoro rilevò da questo la partecipazione STET-Telecom.

Sei: l'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge è definito dallo stesso *dossier* preparato dagli uffici della Camera come una norma con funzione eminentemente interpretativa dell'articolo 10, comma 12, della legge n. 149 del 1992 sull'OPA: una interpretazione che, apparendo pacifica, avrebbe anche potuto non essere consacrata con un'ulteriore norma di legge: quindi il comma 2 dell'articolo 2 è inutile.

Sette: d'altra parte l'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge amplia senza molto costruito le finalità già assegnate al fondo di ammortamento del debito pubblico. Ricordo, fra parentesi, che abbiamo firmato il patto di stabilità e che, quindi, siamo impegnati a far rientrare entro il limite del 60 per cento il rapporto debito pubblico-PIL, dando molta importanza all'accumulazione di risorse nel fondo di ammortamento per il debito pubblico. Al fondo, però, viene affidato l'ulteriore compito di finanziare, sia pure in via temporanea, l'acquisto di partecipazioni azionarie detenute dalle società di cui lo Stato è azionista unico.

Si è detto che tale nuovo compito del fondo non ha molto costruito. Ciò è vero, innanzitutto perché con la firma da parte dell'Italia del patto di stabilità nell'unione monetaria europea ci siamo impegnati a far rientrare entro il limite del 60 per cento il rapporto debito pubblico-PIL, attualmente del 120 per cento, entro un numero di anni non eccessivo. In questa ottica la finalità primaria del fondo di ammortamento dei titoli di Stato, cioè destinare le disponibilità essenzialmente per l'estinzione graduale delle emissioni in essere, non è opportuno sia disattesa o attenuata. E ciò specie se le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 possono facilmente essere realizzate, come prevede il codice civile, provvedendo a vendere le

predette partecipazioni di società ad azionista statale unico direttamente dalle stesse titolari del possesso di tali partecipazioni azionarie, trasferendo poi allo Stato azionista gli importi così incassati (*ex* codice civile) mediante erogazioni di dividendi straordinari, ovvero emissioni di azioni gratuite. «Elementare Watson»: scusi questa battuta, Presidente.

PRESIDENTE. È un omaggio a Conan Doyle, onorevole Armani.

PIETRO ARMANI. Per quale ragione allora, chiedo ai colleghi della maggioranza ed al Governo, volete cacciarvi in questo ginepraio di meccanismi per far comprare dal Tesoro partecipazioni che di fatto già sono di proprietà dello Stato, sia pure indirettamente? Ecco perché il citato comma 1 dell'articolo 1 è assolutamente inutile. Queste erogazioni o emissioni a favore dell'azionista unico statale potrebbero, una volta acquisite, essere monetizzate dal destinatario con la vendita diretta e successiva delle società eroganti o emittenti da parte del loro unico azionista pubblico.

Molto semplice, quindi: le società possedute direttamente dallo Stato vendono le loro partecipazioni, incassano i soldi, emettono dividendi straordinari o azioni gratuite, li consegnano all'azionista unico (Stato o Tesoro che dir si voglia); il Tesoro incassa, aumenta il valore delle sue società e le vende direttamente. È un'operazione molto semplice, senza tanti meccanismi contorti.

Otto: l'articolo 1, comma 3, ammette la totale esenzione fiscale per gli acquisti di partecipazioni azionarie finanziati a carico del fondo di ammortamento dei titoli di Stato; in ciò comprese, nell'ambito di tale esenzione, tutte le operazioni, anche di ristrutturazione societaria, che siano complementari e strumentali per l'alienazione delle partecipazioni medesime, così acquisite dal Tesoro (*ex* articolo 1, comma 1). Ma tale percorso operativo, arricchito dalla prevista esenzione fiscale, non sembra molto coerente. Infatti, si utilizzano le disponibilità del fondo ammortamento de-

bito pubblico, le quali sono essenzialmente costruite con l'accumulo dei saldi positivi di parte corrente del bilancio statale. Ricordiamoci che il vero obiettivo da perseguire non è soltanto l'avanzo primario del 5,5-6 per cento, ma è il saldo attivo del bilancio di parte corrente (compresi gli oneri per interessi del debito pubblico). L'acquisizione di risorse dalle privatizzazioni, si capisce facilmente, è un aspetto marginale (30 mila miliardi su 2.300.000 miliardi). Quindi l'avanzo primario, come risultato di prima istanza, e l'avanzo primario del saldo di parte corrente evidentemente rappresentano una consistenza molto maggiore e possono ridurre il debito pubblico in misura notevole, anche per l'effetto sul servizio interessi.

Le disponibilità del fondo di ammortamento sono costruite nel modo che ho detto per acquisire il capitale di partecipazione azionaria posseduto da società in cui il tesoro — o comunque lo Stato in genere — sia azionista unico. Poi, tali partecipazioni vengono vendute dal Tesoro sul mercato, peraltro senza che il fisco abbia incassato un gettito tributario dall'operazione precedente, a seguito della prevista esenzione fiscale. In questo modo non si mettono in moto, in tutto o in parte, altro che delle partite di giro, o poco ci manca. Ecco perché il comma 3 dell'articolo 1 appare quasi un non senso.

Quanto alla sanatoria degli effetti, anche di natura tributaria, del decreto-legge n. 598 del 1996 (a parte il fatto che questo Parlamento, se ha una spina dorsale, avendo bocciato quel decreto non può far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta, per una questione di dignità del Parlamento, o comunque di questa Camera), decaduto per mancata conversione da parte della Camera, il Governo, nella persona del sottosegretario Cavazzuti, qui presente, in Commissione bilancio ci ha detto, il 30 luglio dello scorso anno, che il predetto riflesso riguarda essenzialmente i contratti stipulati tra l'IRI e gli *advisor*, i quali sono stati ora « girati » alla Telecom Italia, ormai privatizzata, ad onere della quale restano

dunque incardinati. Il Governo, in quella medesima seduta della Commissione bilancio, ci ha detto anche che l'inciso relativo agli effetti « anche di natura fiscale » riguarda la situazione non dell'acquirente — Tesoro —, ma del venditore — IRI —, incidendo perciò solo sull'imposta di registro e non sull'IRPEG. Poiché, però, l'IRI è ormai una società per azioni e non più un ente pubblico economico e tra l'altro ha, finalmente, un bilancio in attivo (a seguito delle cessioni di partecipazioni effettuate, non certo per virtù dell'IRI, ovviamente, ma semplicemente perché ha venduto i gioielli di famiglia, o glieli hanno fatti vendere), non si vede proprio perché esso debba essere esentato dall'imposta di registro sulle sue vendite al Tesoro. Ciò in quanto la predetta esenzione potrebbe anche configurare un « aiuto di Stato » (e qualche uccellino potrebbe anche farlo sapere a Bruxelles) rilevabile criticamente dall'Unione europea. Si tenga presente che in un altro caso recente, quello della vendita delle riserve auree dell'ufficio italiano dei cambi alla Banca d'Italia, con pagamento da parte di quest'ultima di tutte le imposte dovute, come un qualunque contribuente privato, l'acquirente ha pagato allo Stato tutti i tributi maturati, mentre probabilmente l'UIC non ha pagato l'imposta di registro (per lo meno presumo, se è stato considerato parte dello Stato), oppure, se l'ha pagata, questo va semmai a danno delle ragioni dell'IRI — che il Governo sta cercando di difendere —, che ormai è addirittura una società per azioni. Comunque, nel caso UIC-Bankitalia l'Unione europea ha sollevato rilievi — ricordiamolo — tanto pesanti che hanno portato ad escludere quei gettiti dal calcolo del parametro disavanzo-PIL, in quanto l'Unione europea ha opposto l'argomento che quell'operazione è stata, di fatto, un trasferimento di fondi da una mano all'altra dello stesso Stato (non dimentichiamo che il governatore della Banca d'Italia è anche presidente dell'istituto italiano dei cambi). Non si dimentichi, poi, che l'IRI, oltre ad essere ormai una società per azioni, lo è anche con un

azionista unico, il Tesoro. Visto, dunque, che la decadenza del decreto-legge n. 598 del 1996 non ha impedito la privatizzazione della Telecom Italia, non si vede perché, essendosi effettuata questa operazione (fra l'altro, come si è già detto, in modo criticabile e tuttora giudicato non soddisfacente), i contratti di *advisorship* non debbano restare a carico della su-bentrante Telecom Italia, privatizzata ormai anche dal punto di vista dell'obbligo fiscale, il quale non si vede come debba rimanere a carico dell'IRI, che da tempo ha ceduto la sua partecipazione al Tesoro. Quindi, a quel punto, paga non l'IRI ma Telecom Italia; e siccome ormai si dice che Telecom Italia sia stata privatizzata (non ne sono molto convinto), a questo punto, si paghi il suo onere fiscale! (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e della lega nord per l'indipendenza della Padania*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Carazzi. Ne ha facoltà.

MARIA CARAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame comprende la sanatoria, cui si è accennato, di un decreto-legge non convertito e specificazioni di norme che riguardano la facoltà del Tesoro di acquisire partecipazioni azionarie, nonché la possibilità di attingere, a tal fine, dal fondo ammortamento titoli che originariamente aveva, come unica funzione, il riacquisto di titoli di Stato. L'operazione IRI-STET, cui questa norma era diretta, è ormai conclusa, così come è conclusa la fusione STET-Telecom e la collocazione sul mercato delle azioni del gruppo. Nel frattempo è stata anche introdotta la clausola che attribuisce al Tesoro la titolarità della *golden share*, ai sensi del decreto-legge n. 333 del 1994: tale clausola, indicata nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, fissa al 3 per cento del capitale sociale la soglia al di sopra della quale una partecipazione azionaria diviene rilevante e necessita quindi dell'espresso gradimento del ministro del tesoro.

Quella che si pone è, a mio parere, una questione molto semplice, perché ormai tutto è avvenuto. Sia per la STET, sia per le altre privatizzazioni effettuate o annunciate, il nostro gruppo ha agito, con tutte le forze disponibili, per condizionare il processo, quando non eravamo in grado di bloccarlo. Un punto di equilibrio, a questo proposito, è contenuto nel documento di programmazione economico-finanziaria per il 1999, nel quale sono indicate le prossime cessioni, tra le quali non è compresa l'ENEL, mentre per la cessione della quarta *tranche* della quota ancora pubblica di ENI si precisa che essa sarà tale da mantenere il controllo da parte del Tesoro.

In ogni modo, al di là dell'approvazione di questo provvedimento, che ormai ci sembra superato e quindi da concludere, perché rappresenta la chiusura di una serie di operazioni già effettuate, colgo l'occasione per segnalare ancora una volta la necessità di riconsiderare la funzione del settore pubblico. Mantenere una presenza pubblica nell'economia può avere infatti non trascurabili effetti positivi anche nella fase attuale, relativamente agli obiettivi di riequilibrio nord-sud, di occupazione, di dotazione di infrastrutture ed in generale per la funzione anticiclica che la presenza pubblica può avere. Abbiamo avuto a cuore, quindi, gli sviluppi dei piani di intervento dello Stato, pure lievemente accennati nel documento di programmazione economica-finanziaria: in particolare, stiamo ad osservare quale sarà la definizione dei nuovi, eventuali compiti dell'IRI. Questo, comunque, è un provvedimento che chiude una fase dell'IRI e, secondo noi, va approvato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bagliani. Ne ha facoltà.

LUCA BAGLIANI. Signor Presidente, con il decreto-legge n. 598 del 1996 si è stabilito che, al fine di agevolare la dismissioni delle partecipazioni azionarie (si noti che il termine usato non è « privatizzazioni », che nel suo significato proprio significa rendere di proprietà pri-

vata una cosa che era di proprietà pubblica) indirettamente possedute dal Tesoro, lo stesso ministro del tesoro può acquisire partecipazioni azionarie (il disegno di legge in esame usa l'espressione « il Tesoro procede all'acquisizione ») possedute da società delle quali il Tesoro stesso sia azionista unico. E quel decreto-legge ha già prodotto effetti.

Tanto il decreto-legge quanto l'attuale disegno di legge, anziché procedere ad una privatizzazione, tendono a realizzare una statalizzazione incentrata sul ministro del tesoro, che ha l'incarico di trasferire le aziende di proprietà pubblica alla diretta proprietà « stalinista » dello Stato. E ciò è ancora più vero se si tiene conto che al ministro del tesoro vengono riconosciuti poteri assoluti: decide secondo la propria discrezionalità i criteri per stabilire il valore minimo delle partecipazioni da trasferire. È un atto di mera natura impositiva e dittatoriale, di stampo democristiano. Nel caso specifico della STET, il ministro del tesoro ha assunto come valore di trasferimento il valore di mercato, che è di circa 14 mila miliardi, rispetto ad un valore di patrimonio netto contabile della STET, in base al bilancio approvato al 31 dicembre 1995, per la quota di circa il 64 per cento di proprietà del tesoro, che è di circa 8 mila miliardi. Ricordo che il prezzo è stato stabilito in 6.158 lire per le azioni ordinarie e in 4.533 lire per quelle a risparmio. Pertanto, in riferimento al valore di mercato, esisterebbe una differenza di circa 6.500 miliardi.

Il gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania, in sede di discussione del decreto-legge n. 598, ha sottolineato la contrarietà al criterio del valore di mercato. Infatti, per operazioni di notevole consistenza economica, come nella fattispecie, noi riteniamo che nel rispetto del principio di prudenza contabile vada preso in considerazione il costo, vale a dire l'onere di partecipazione, ossia del valore del patrimonio netto. Prendendo in considerazione il valore di mercato, si può legittimamente sospettare che tale criterio sia quello più adatto per

gonfiare artatamente l'anticipazione all'IRI, per continuare a finanziare quel « carrozzone » a spese e ad inganno dei contribuenti.

In sintesi, il Ministero del tesoro detiene il controllo di aziende per un valore complessivo di circa 400 mila miliardi. Ricordo che il tesoro partecipa, parzialmente o totalmente, alla Banca nazionale del lavoro, al Banco di Napoli, all'INA, al Mediocredito, all'IMI, all'ENI, alle Ferrovie dello Stato, alla GEPI, all'IRI e alla STET.

Il decreto-legge n. 598 e il disegno di legge che oggi è in discussione trovano la loro *ratio* nell'accordo stipulato il 27 luglio 1993 tra l'allora ministro del tesoro Andreatta e il commissario europeo Van Miert. Con quell'accordo, si è stabilito che tutte le società possedute al 100 per cento, in via diretta o indiretta, dal Tesoro procedano progressivamente alla riduzione dei loro debiti, entro il 31 dicembre 1996, in modo tale da portarle ad un livello che consenta l'ingresso di un investitore privato. In altre parole, ciò significa che al 31 dicembre 1996 l'indebitamento netto dell'IRI avrebbe dovuto essere pari al patrimonio netto. Come già detto, così non è, giacché l'indebitamento dell'IRI è di circa 23.500 miliardi e il patrimonio netto è di circa 3 mila miliardi.

Secondo l'accordo Andreatta-Van Miert, tale differenza è assai spropositata. Il Governo ha chiesto e ottenuto una proroga fino al 30 giugno, per ottemperare agli accordi ed entro quella data l'IRI avrebbe dovuto cedere, oltre a quelle della STET, anche le partecipazioni nella società Autostrade, nella Finmare, nella SEAT e nel Banco di Roma. Ma mai questo Stato italiano ha accertato responsabilità e colpe e grave è la vostra responsabilità di fronte a tutto il paese.

Comunque, la scadenza della proroga non è stata rispettata ed infatti, relativamente all'IRI, vengono indicate nel DPEF 1999-2001, quali operazioni in programma: la privatizzazione di Autostrade, la cessione della quota residua detenuta indirettamente in Aeroporti di Roma, la

vendita di una quota Alitalia, la cessione delle società di linea della Finmare, la riorganizzazione della controllata Finmeccanica. Il programma sembrerebbe dunque consistente, ma la realizzazione di queste privatizzazioni può considerarsi soltanto ipotetica e quindi incerta, in quanto il rischio fondamentale deriva dalle persistenti contraddizioni intorno a questo Governo e a questa maggioranza, relative sia ai tempi sia alle modalità. Tale rischio è dimostrato dall'esperienza sulla privatizzazione dell'ENEL, si ricorda a tale proposito il DPEF 1997-1999 contenente numerosi riferimenti all'attuazione in tempi brevi della privatizzazione dell'ente elettrico e alla riscossione da parte dello Stato delle entrate che ne potevano derivare. Eppure, nonostante le previsioni, la costituzione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas (passaggio indispensabile per la privatizzazione dell'ente stesso), l'approvazione della direttiva 96/92 sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e il recepimento della stessa nel disegno di legge comunitaria 1995-1997 approvata dalla Camera il 21 aprile 1998, i numerosi interventi del Presidente del Consiglio dei ministri nel senso di assicurare in tempi brevi il processo di privatizzazione, di fatto ancora oggi nulla è stato attuato.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Pasetto, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Presidente, occorre ripercorrere per un attimo la storia di questa vicenda, la cui origine rinviene dalla necessità di salvare l'IRI.

Come ha giustamente detto il collega della lega, l'IRI alla fine del 1996 presentava un'esposizione debitoria di ben 23.500 miliardi, cioè una posizione che era del tutto fuori linea rispetto ai parametri previsti e concordati con la Commissione per la concorrenza dei Bruxelles.

Come tutti sanno, fu adottato un decreto-legge che però non fu convertito,

anzi che proprio questa Camera bocciò. Balzò agli occhi di tutti come finanche quel decreto che poi venne bocciato da questa Assemblea era proprio il frutto di un tentativo di salvataggio che si voleva fare nei confronti dell'IRI. Naturalmente, anche Bruxelles dovette piegarsi all'«emergenza-IRI», come risultò anche da alcune dichiarazioni di un commissario comunitario a proposito della mancata privatizzazione della Stet nei tempi previsti.

Con il decreto-legge del 21 novembre 1996, n. 598, il Governo varò, tra le altre, una norma diretta a consentire l'acquisto da parte del Tesoro della STET, utilizzando il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. Tale fondo era stato istituito per utilizzare tutti i proventi delle privatizzazioni, per estinguere i titoli del debito pubblico. Questa diversa utilizzazione naturalmente, come stavo prima dicendo, venne prevista per consentire un'operazione di miglioramento del tutto formale dei conti dell'IRI, come molto spesso suole fare questo Governo ai fini del rispetto dell'accordo Andreatta-Van Miert, concernente il limite massimo di indebitamento dell'IRI. Naturalmente ciò era causato dai fortissimi ritardi nelle privatizzazioni; il bilancio dell'IRI era impresentabile in sede comunitaria e con questo artificio si è cercato di guadagnare tempo, come poi è avvenuto, nei confronti della Comunità europea.

Come prima stavo dicendo questo decreto venne bocciato; il Governo comunque, nelle more, si era parzialmente cautelato inserendo nel collegato alla finanziaria 1997 una disposizione normativa (il comma 182, articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la «madre» di tutte le leggi), al fine di poter in ogni caso utilizzare il fondo ammortamento titoli per finanziare l'acquisto da parte del Tesoro della azioni STET. Ma in questo modo il Governo e la maggioranza hanno potuto salvare soltanto la parte sostanziale del decreto n. 598, mentre rimane-

vano fuori le disposizioni in materia di offerta pubblica e di acquisto (OPA) e di agevolazione fiscale.

Al fine di recuperare quelle parti del decreto-legge n. 598 non salvate dal collegato alla finanziaria, è stato presentato il disegno di legge in esame, che contiene l'esclusione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto per quanto concerne le operazioni di acquisto da parte del Tesoro delle azioni di società alle quali è legato da un rapporto di controllo, il che è riferito a fattispecie specifiche come l'acquisto di azioni STET.

Un'altra norma del provvedimento dispone l'esenzione fiscale per gli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico; si tratta di un'esenzione estesa anche alle successive alienazioni delle partecipazioni. Il tutto è riferito alle plusvalenze.

A questo punto vale la pena di ricordare che anche la Commissione finanze, di cui faccio parte, nel parere, peraltro favorevole, sollevò alcune osservazioni che calzano con quanto è stato detto poco fa a proposito della necessità di definire in termini più precisi l'ambito di applicazione delle disposizioni agevolative di cui al comma 3 dell'articolo 1, al fine di evitare discriminazioni ai danni di altre imprese. Questa era una prima indicazione data dalla Commissione finanze. Sempre nell'ambito del parere, si è invitato il Governo ad inserire disposizioni di carattere interpretativo in relazione al comma 2 dell'articolo 1 in ordine alla mancata applicazione della disciplina di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge n. 149 del 1992 in materia di OPA.

Non si può non mettere in evidenza come il Governo ricorra ad una serie di trucchi di tecnica legislativa che gli consentono, come al solito, di passare sulla testa del Parlamento. Infatti, durante il periodo di vigenza del decreto-legge cui ho fatto riferimento, veniva adottato il provvedimento che scaturisce dalla legge n. 262. E non si può altresì non sottolineare come, anche rispetto ad altre vicende, si stia cercando di procedere in

modo analogo. È quanto, ad esempio, il Governo sta facendo a proposito di privatizzazione dei monopoli di Stato. Infatti, essendosi trovato in Commissione finanze di fronte ad uno sbarramento da parte della stessa maggioranza su provvedimenti concernenti la privatizzazione dei monopoli di Stato, il Governo, sempre passando sulla testa del Parlamento, è ricorso allo strumento delle deleghe ai sensi della « legge Bassanini », altra madre di tutte le leggi, per procedere a tale privatizzazione. Ebbene, non ci pare un modo corretto di procedere, come ho già detto intervenendo sul provvedimento sulla riscossione. Parimenti non ci sembra corretto mettere sotto i piedi la dignità del Parlamento ripescando norme già respinte dalla Camera. Ci troviamo infatti di fronte ad una sanatoria, ad una norma che la Camera non voleva e riproporre un provvedimento del genere ci sembra uno schiaffo nei confronti dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, sottoscrivo quanto è stato detto con molta scienza ed acutezza dal collega, professor Armani, con qualche osservazione nei confronti di un provvedimento che è strano e che potremmo definire anomalo. Lo è perché si tratta di un provvedimento che non trova una giustificazione oggettiva, se non pensando a qualcosa di non dichiarato che il provvedimento vuole parare, preparare od evitare. Quando nel 1992 sotto il Governo Amato scoppiò il fenomeno delle privatizzazioni, avevo anche allora l'onore di far parte della Commissione finanze. Il primo modo di privatizzare a quel tempo fu prospettato nella forma più semplice. Si disse allora: quello che è di proprietà dello Stato passerà all'azionista unico Tesoro, il quale venderà, all'interno delle società di cui è azionista unico, ai privati. Questo sembrava il binario da percorrersi per procedere alle privatizzazioni, che erano allora di grandissima moda.

Misteriosamente, o curiosamente — il collega Macciotta lo ricorderà — un po-

meriggio dell'inizio dell'estate fummo convocati alle 14 in Commissione bilancio perché si cambiava tutto. La privatizzazione non era più lineare come sembrava in un primo momento (concentrazione nel Tesoro di tutte le partecipazioni e successiva attuazione di procedimenti virtuosi di vendita al mercato delle stesse, che erano facilmente vendibili e credibili per il ceto degli acquirenti destinatari del messaggio di privatizzazione); in quel pomeriggio ci trovammo di fronte ad un emendamento che rivoluzionò una norma, mi pare l'articolo 45. Fu una seduta convulsa della Commissione bilancio congiuntamente, se non sbaglio, con la Commissione finanze; in essa si toccò con mano che il processo di privatizzazione subiva modalità diverse.

Ora siamo di fronte ad una modalità nuova per quanto riguarda un provvedimento che, a leggerlo, sembra inutile o quanto meno utile per scopi diversi dalla privatizzazione. Forse ragiono in base ai ricordi dei vecchi insegnamenti di Alberto Asquini, di Sette e di Oppo, che erano suoi assistenti. Sono passati tanti anni: a quell'epoca egli ci insegnava determinati criteri per distinguere il pubblico dal privato e soprattutto per rispettare le aspettative di coloro che sono destinatari dei comportamenti dei privati che si organizzano in società.

Gli scopi, la vita, le vicende di questi ultimi erano passati al setaccio di determinate cautele che garantivano la trasparenza. Questo provvedimento, nonostante la buona volontà dell'autorevole relatore Chiamparino ha causato a quest'ultimo fin dall'esame in Commissione non dico imbarazzo ma perplessità verso un decreto di cui non si capisce l'utilità o, se la si capisce, bisogna pensare a manovre e manovrette, a ciò che molto lucidamente ha detto il professor Armani. Lo Stato vuole privatizzare ma non vuole mollare la presa, non vuole correre rischi e vuole coprire tutto quello che è stato fatto, mostrando anche una strana antipatia per la sua contabilità.

Quando la norma deve rappresentare una corsia preferenziale assoluta, si usa la formuletta « anche in deroga alle norme

di contabilità dello Stato », che sana tutto. Saremo all'antica ma queste formule non ci piacciono; veniamo da esperienze in Commissione che riprenderemo nel periodo che seguiranno la sessione di bilancio a proposito di anticipazioni debitorie e di disinvolute cancellazioni all'INPS delle stesse per centinaia di migliaia di miliardi.

Quando in un provvedimento leggiamo la frasetta « anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato » proviamo un brivido non come oppositori ma come cittadini. Pensate se un privato facesse una cosa del genere ! Si tratta di una norma che dovrebbe essere a supporto della privatizzazione, e che invece rende quest'ultima un'espressione da virgolettare, cioè una privatizzazione secondo lo Stato, un ente che a parole vuole privatizzare ma nella sostanza non lo fa.

Ci rendiamo perfettamente conto di tante necessità, ma quando, per assolvere a tali necessità, si violano principi correnti e, soprattutto, ci si mette in condizione di accendere i legittimi sospetti dei nostri partner dell'Unione europea e di avere un ceto di potenziali acquirenti che rappresenta il mercato, che dovrebbe essere il destinatario delle dismissioni, che vengono « vestite » con manovre di questo genere, allora noi diciamo che non si vuole privatizzare, oppure si vuole privatizzare in apparenza, ma nella sostanza si cerca di difendere ciò che è stato fatto, si cerca di difendere il potere che lo Stato continua ad avere e che vuole continuare ad esercitare, attraverso tutti i mezzi, in settori particolarmente delicati come in quello, particolarmente appetibile per il mercato, delle telecomunicazioni.

Ricordo che, ai tempi della nazionalizzazione dell'energia elettrica, ero contrario, anche perché nella nostra esperienza di cittadini meridionali avevamo visto nascere l'industria elettrica in forme private a costi ristrettissimi, e con l'utilizzazione di fonti di energia davvero a buon mercato. Mi riferisco alle centraline che funzionavano attraverso cadute di acqua di modeste dimensioni. Ebbene, i comuni erano illuminati da questi privati. Negli anni cinquanta si affermarono i

principi della nazionalizzazione dell'energia elettrica ed ora siamo alle privatizzazioni, ma privatizzazioni fatte con metodi non accettabili, perché privi di trasparenza.

In questo provvedimento c'è il « fiore » rappresentato dalla facoltà, per lo Stato, di agire anche in deroga alla contabilità dello Stato. Ci sono anche gli altri « fiorellini » di cui al comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento. Mi riferisco agli acquisti di partecipazioni azionarie a carico del fondo di ammortamento previsto dall'articolo 2 della legge n. 432 del 1993 e successive modificazioni e alle operazioni, anche di ristrutturazione societaria, complementari e strumentali all'alienazione delle partecipazioni in tal modo acquisite dallo Stato, che sono « esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse ». Questi sono metodi di privatizzazione forzata, o di non privatizzazione, sono deroghe alle regole del mercato, sono deroghe alle regole istituzionali della gestione del privato: ma il privato non è regolato dalla giungla, bensì dai codici. Mi richiamo al diritto commerciale: per questo ho citato il professor Asquini e i suoi assistenti dell'epoca (Asquini, a sua volta, era allievo di un grande padre del diritto commerciale, Ascarelli). Purtroppo, sono cose di cui sembra che si sia perduto il ricordo.

Vi sono situazioni che ci mettono in grave imbarazzo, lo dico con sincerità alla cortese attenzione e alla preparazione dell'onorevole sottosegretario che è nostro autorevole interlocutore in questo momento: ci sentiamo in imbarazzo di fronte a provvedimenti di questo genere, perché non sappiamo dove si va a parare e che cosa si vuole proteggere.

Cito poi la disposizione di sanatoria di cui all'articolo 2, che è ai limiti dell'inconstituzionalità, e che certamente non è accettabile in relazione ai rapporti con i partner dell'Unione europea. Tale articolo prevede che « restano validi gli atti e i provvedimenti adottati » e che « sono fatti salvi gli effetti, anche di natura fiscale, prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 598 »: si dicono cose che fanno a pugno

con le esigenze elementari del mercato, con le esigenze elementari di trasparenza che dovrebbero esistere in un regime che vuole effettivamente privatizzare le partecipazioni statali, quanto lo Stato possiede, vendendolo al meglio; ma in questo modo, si crea una situazione che è di imbarazzo per noi osservatori politici dei provvedimenti, e di non affidabilità, o di affidabilità ridotta per i destinatari del messaggio, che sono i cittadini, i potenziali acquirenti.

Onorevole Presidente, credo che le riserve che abbiamo avanzato siano giustificate. Non starò a ripetere male ciò che è stato detto autorevolmente dal professor Armani. In ogni caso, nell'esprimere la nostra contrarietà su questo provvedimento, dobbiamo soprattutto dichiarare la nostra contrarietà a questo *modus operandi*, che è oltre tutto inutile; se vi fosse uno stato di necessità o se esso fosse quanto meno utile per quello che si sospetta, cioè, per coprire chissà che cosa... Chissà quali irregolarità o non trasparenze si vogliono coprire o sanare con tale provvedimento? Queste sono domande legittime che noi ci poniamo e vi poniamo.

Credo che, se fossimo nei panni del Governo, faremmo volentieri a meno di questi provvedimenti, che non conferiscono nulla alla praticabilità delle operazioni di privatizzazione e che, invece, addensano attorno ad esse una cortina di sospetti, di equivoci e di diffidenza, che non giova a quello che è il principale modo per trasformare il pubblico in privato; ed è il modo di rivolgersi al mercato facendo un discorso di questo genere: « noi avevamo questo che era di proprietà dello Stato; lo vogliamo vendere nelle forme dovute, delle leggi e del mercato, suscitando quell'interesse del mercato che certamente con un'operazione di questo genere non viene provocato ». Forse, si suscitano soltanto interessi di ceti specializatissimi, i quali sono particolarmente attenti e che forse trovano spazi nelle pieghe curiose, certe

volte, misteriose, altre volte, di questi provvedimenti (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare, e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo — A.C. 3967)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Chiamparino.

SERGIO CHIAMPARINO, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

FILIPPO CAVAZZUTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ringrazio tutti i deputati intervenuti nel dibattito ed il relatore, onorevole Chiamparino, che a mio parere ha già dato risposta a molti dei quesiti posti.

Vorrei però fare alcune osservazioni, prendendo lo spunto anche dalle ultime considerazioni testé svolte dall'onorevole Valensise.

L'onorevole Valensise mi deve dare atto che non è la prima volta che ragioniamo su questo provvedimento; lo abbiamo già fatto in Commissione. Mi deve dare atto, inoltre, di non avere mai cercato di nascondere, di mascherare o di negare risposte a tutti gli interrogativi che sono stati formulati. Non mi sento quindi di accettare le frasi « cosa vogliamo nascondere » e « provvedimento equivoco »! Non posso accettare queste definizioni, anche perché gli onorevoli deputati ben sanno, e lo sa sicuramente un deputato come l'onorevole Valensise che posso definire un onorevole « di lungo corso »...

RAFFAELE VALENSISE. Purtroppo sì; è innegabile!

FILIPPO CAVAZZUTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Dicevo che lei sa benissimo che è prassi avere da qualche parte, in qualche provvedimento...

RAFFAELE VALENSISE. Purtroppo o per fortuna: bisogna ringraziare l'elettore se un deputato può essere definito di lungo corso.

FILIPPO CAVAZZUTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Credo infatti di averle fatto un complimento definendola « onorevole di lungo corso ».

Dicevo che quando per disavventura un decreto-legge non viene convertito in legge per decadenza dei termini spetta al Parlamento approvare una qualche norma che faccia salvi gli effetti che si sono prodotti in vigenza del decreto stesso. Tutto ciò proprio per non restare nell'incertezza se gli effetti prodotti abbiano o meno validità giuridica.

RAFFAELE VALENSISE. Signor sottosegretario, mi scusi, ma il decreto aveva gli stessi vizi di questo provvedimento!

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, evitiamo i colloqui!

FILIPPO CAVAZZUTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Per eliminare i dubbi su questo articolo 3, è opportuno precisare che esso è una clausola di stile che si trova in moltissimi provvedimenti che debbono intervenire là dove, in vigenza di un decreto, vi siano degli effetti che debbono essere fatti salvi. Da questo punto di vista non mi sembra quindi che il Governo voglia mascherare alcunché. Mi pare che la relazione dell'onorevole Chiamparino, che è entrato nel merito del provvedimento, dia spiegazioni proprio su quell'inciso di natura fiscale e lì si trova la risposta. Così come non mi sento di accettare la critica sollevata dagli onorevoli Bagliani e Leone, che hanno sostenuto che adottammo questo provvedimento per

salvare l'IRI. No, non adottammo quel provvedimento per salvare l'IRI; il Tesoro acquistò la STET per poi fonderla in Telecom e cambiarne il nome con l'obiettivo di massimizzare il ricavato dalla vendita. Noi rischiavamo, secondo le procedure allora in corso, di collocare sul mercato una *holding*, ed è noto che le *holding* hanno uno sconto sul mercato dell'ordine del 30-35 per cento, per cui l'operazione di acquisto e di fusione ha valorizzato la partecipazione del Tesoro. Se invece avessimo percorso la strada che i deputati della lega suggeriscono, cioè un collocamento ridotto della metà rispetto al prezzo di mercato, se ho capito bene le cifre richiamate, gli amministratori pubblici che non difendevano il valore del patrimonio sarebbero incorsi in sanzioni. Fu quindi saggia la scelta di servirci del prezzo di mercato e non del patrimonio netto che avrebbe dimezzato il valore della partecipazione.

Ho apprezzato infine — l'onorevole Chiamparino ha risposto a quasi tutte le domande ancorché poste successivamente alla relazione — alcuni suggerimenti del professor Armani su come modificare le tecniche di vendita delle partecipazioni statali. Ci penserò; noi abbiamo avuto meno fantasia, abbiamo utilizzato il fondo ammortamento dei titoli pubblici per acquisire partecipazioni da società direttamente e totalmente partecipate dallo Stato ai fini della loro dismissione. Non abbiamo inventato una norma che consente di comprare sul mercato là dove conviene; è una norma con un ben preciso vincolo, cioè quello che si possono acquisire partecipazioni ai fini della loro dismissione.

Da questo punto di vista non c'è uno stravolgimento dell'uso del fondo per l'ammortamento dei titoli pubblici. Anche perché, avendo valorizzato al massimo la partecipazione della Telecom, risultante dalla fusione con STET, abbiamo avuto come sottoprodotto un parziale risanamento dell'IRI e ricordo che essendo l'IRI totalmente partecipata dal Tesoro, il Tesoro stesso è illimitatamente responsabile di tutti gli atti e di tutti i debiti là convenuti.

Quindi anche per questa via abbiamo concorso, o concorriamo, alla riduzione del debito pubblico, perché se avessimo avuto il collasso dell'IRI, essendo lo Stato illimitatamente responsabile di tutte le obbligazioni, queste si sarebbero trasferite sullo *stock* di debito pubblico. Quindi quell'azione, a parer mio, anche da quel punto di vista è risultata felice e quindi la difendiamo.

Un'ultima annotazione. Certo, se avessimo discusso questo provvedimento in tempi più ravvicinati alla sua emanazione, avremmo delle norme che allora avevano senso. Al riguardo faccio notare agli onorevoli presenti che il comma 2 dell'articolo 1 fornisce un'interpretazione autentica della legge sull'OPA che è stata abrogata dal testo unico sui mercati finanziari. Vale comunque la pena di approvare il testo così com'è ed a questo proposito ringrazio l'onorevole Carazzi per essersi espressa a favore del provvedimento.

Il Governo chiede dunque che il disegno di legge venga approvato nel testo attuale affinché si possa scrivere la parola fine all'iter di un provvedimento che, oggi come oggi, di fatto si sostanzia nel suo articolo 3, con il quale si fa salva la valenza giuridica degli atti adottati in vigenza del decreto decaduto.

Nessuno vuole nascondere alcunché, ma conferire certezza ai rapporti giuridici intercorsi tra le persone è importante, soprattutto per il fatto che parliamo di un'impresa ormai privatizzata che è bene abbia alle spalle un provvedimento che sancisce la validità giuridica di tutti gli atti adottati in vigenza del decreto.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 19 maggio 1998, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (4230).

— *Relatore:* Bolognesi.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato dei progetti di legge:*

CONTENTO ed altri; BORGHEZIO ed altri; DI INIZIATIVA DEL GOVERNO: Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e sul recupero dei danni derivanti da delitti contro la pubblica amministrazione (2602-2607-3890).

— *Relatore:* Siniscalchi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Proroga della data di efficacia delle disposizioni concernenti la istituzione del giudice unico di primo grado (4625-ter).

— *Relatore:* Carotti.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1469 — Partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo (*Approvato dal Senato*) (3341).

— *Relatore:* Giovanni Bianchi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1470 — Partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (*Approvato dal Senato*) (3342).

— *Relatore:* Giovanni Bianchi.

7. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disposizioni modificative della disciplina in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto e delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione dei tributi e alle imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni (2372-octies).

ALBERTO GIORGETTI: Modifica all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di trasferimento della concessione per la riscossione dei tributi (3242).

— *Relatori:* Repetto, per la maggioranza; Frosio Roncalli, di minoranza.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2132 — Disposizioni in materia di dimissioni delle partecipazioni statali detenute indirettamente dallo Stato e di sanatoria del decreto-legge n. 598 del 1996 (*Approvato dal Senato*) (3967).

— *Relatore:* Chiamparino.

La seduta termina alle 22,25.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 23,55.